

**CAPITOLATO SPECIALE  
“D&O”**

**RC Amministratori, Sindaci, Dirigenti**

**Stipulata tra:**

**CONSIP S.p.A.**

Via Isonzo, 19 e - 00198 Roma

P. Iva 05359681003

e

**Ragione sociale**

Sede legale

P. Iva .....

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2023

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2026

Scadenza anniversaria: al 30/06 di ogni anno

Premio lordo annuale: € .....

## **Indice**

### **DEFINIZIONI**

#### **Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione**

- Art. 1 - Prova del contratto
- Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 – Variazione del rischio
- Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio
- Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 7 - Durata del contratto
- Art. 8 – Recesso per sinistro
- Art. 9 - Oneri fiscali
- Art. 10 - Foro competente
- Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 12 - Coassicurazione e delega
- Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 14 – Legittimazione
- Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
- Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art. 17 – Reclami
- Art. 18 – Legge applicabile
- Art. 19 – Clausola intermediari
- Art. 20 – Tracciabilità Flussi Finanziari
- Art. 21 – Trattamento dei dati
- Art. 22 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause
- Art. 23 – Disciplina dell’appalto
- Art. 24 – Garanzia definitiva
- Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 26 – Subappalto
- Art. 27 – Incompatibilità

#### **Sezione 2 – Norme che regolano l’assicurazione D&O**

- Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
- Art. 2 - Estensioni
- Art. 3 - Massimali
- Art. 4- Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)
- Art. 6 – Periodo di osservazione
- Art. 7 – Estensione territoriale
- Art. 8 – Variazione del rischio durante il periodo assicurativo
- Art. 9 – Surrogazione e cooperazione

#### **Sezione 3 – Norme che regolano la Gestione dei sinistri**

- Art. 1 – Comunicazione e notifica di sinistro
- Art. 2 – Circostanze che possono dare origine ad una richiesta di risarcimento
- Art. 3 – Richieste di risarcimento collegate
- Art. 4 – Conduzione della difesa
- Art. 5 – Pagamento delle spese di difesa
- Art. 6 – Consenso dell’Assicuratore



Art. 7 – Ripartizione del danno

Art. 7 – Estensione Corte dei Conti

**Dichiarazione**

**FRONTESPIZIO**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Annualità assicurativa / Periodo di assicurazione annuo:</b>	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	La Società e le persone assicurate
<b>Assicuratore</b>	L'Impresa assicuratrice
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Amministratore, Sindaco E Dirigente</b>	Membro degli organi collegiali e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione, Amministratore Unico) Membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Direttore generale (o soggetto facente funzione) ex art. 2396 c.c., Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998, Compliance Officer, Datore di Lavoro, Dirigente nonché i soggetti che ricoprono nella Società analoghi ruoli secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione e gli amministratori di fatto.
<b>Amministratore Esterno</b>	Qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il Periodo assicurativo diverrà, su specifica richiesta della Società, un Amministratore, trustee, amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno
<b>Agente Inquinante</b>	Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare
<b>Frontespizio</b>	Il frontespizio allegato al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
<b>Attività'</b>	Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

<b>Atto Illecito</b>	<p>I. Con riferimento alle persone assicurate:</p> <p>(a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una Persona assicurata nell'esercizio delle funzioni indicate nella definizione di Persona assicurata; qualsiasi contestazione- anche dolose - nei confronti di un soggetto del quale risponde, in ragione del proprio operato in detta qualità.</p> <p>(b) la presente definizione di Atto illecito comprende qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione che costituisca violazione di o sia comunque connesso in qualunque parte del mondo, ivi comprese le violazioni connesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al comitato di controllo interno;</li> <li>- alla riconciliazione con i principi contabili;</li> <li>- ai divieti ed alle prescrizioni in tema di conflitti di interesse;</li> <li>- alle procedure di denuncia delle irregolarità.</li> </ul> <p>(c) la definizione di Atto illecito comprende qualsiasi Atto illecito relativo ai rapporti di lavoro, con personale subordinato e parasubordinato.</p> <p>II. con riferimento alle Società:</p> <p>qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto dalla Società, ma esclusivamente in relazione ad una Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari.</p> <p>III. Con riferimento ai legali interni:</p> <p>a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Società, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità;</p> <p>b) in ogni caso la presente definizione di Atto illecito non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il legale interno e la Società;</li> <li>- non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa specifica richiesta della Società stessa; o che</li> <li>- sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario</li> </ul>
----------------------	---

	<p>Si precisa che, a parziale deroga dell'art. 1900 cc, la presente copertura opera anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave, ove non in contrasto con disposizioni di legge.</p>
<b>Atto illecito relativo al rapporto di lavoro</b>	<p>A) qualsiasi effettivo o contestato licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso; illegittima mancata assunzione o promozione; illegittima privazione di opportunità di carriera; illegittimo demansionamento; illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari; rifiuto di fornire accurate referenze lavorative; negligente valutazione del dipendente; molestia sessuale, razziale, o relativa ad una condizione di disabilità, ivi compresa la pretesa violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare la personalità morale dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2087 del codice civile; atto discriminatorio, ivi compresa ogni discriminazione fondata su: età, sesso, razza, colore, lingua, religione, nazionalità di origine, attività sindacale, stato di gravidanza, orientamenti e/o preferenze sessuali, condizione di handicap e/o disabilità del dipendente; atto di ritorsione o rappresaglia; mancata predisposizione di procedure per la prevenzione e repressione delle predette condotte; o</p> <p>B) qualsiasi altra condotta che possa legittimare una Richiesta di risarcimento fondata sulla pretesa violazione della normativa posta a tutela del lavoratore, ivi comprese le condotte considerate dalle Direttive Europee 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 2000/43/CE (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).</p> <p>a condizione che tali condotte si riferiscano a rapporti di lavoro con una Società.</p> <p>C) qualsiasi azione per condotta antisindacale</p>
<b>Autorità</b>	Qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.
<b>Broker</b>	l'intermediario assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del R.U.I., ai sensi del D.Lgs. 209/2005, e incaricato da CONSIP S.p.A. per la gestione del contratto
<b>Collegata</b>	Qualsiasi Società di cui la contraente possieda, direttamente o indirettamente attraverso una o più Società controllate almeno il 20% ma non più del 50% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti, a condizione che detta Società:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) abbia un capitale netto positivo alla data di decorrenza/rinnovo della presente polizza; tuttavia, le Società con patrimonio netto negativo alla data di decorrenza/rinnovo della presente polizza, potranno essere inserite previa conferma del ripianamento delle perdite;</li> <li>2) non sia costituita negli Stati Uniti d’America, né in uno Stato, territorio o possedimento USA;</li> <li>3) non abbia nessuno dei suoi titoli quotati in alcuna borsa valori ed in alcun mercato mobiliare degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi Stato, territorio o possedimento USA (incluso il mercato fuori-borsa OTC - Over the Counter);</li> <li>4) non faccia parte del settore delle Istituzioni Finanziarie, delle Telecomunicazioni, del settore High Tech, oppure</li> <li>5) non sia una Società Controllata rispondente alla relativa definizione contenuta nella polizza. La copertura di qualsiasi Richiesta di Risarcimento contro un amministratore di Società Collegata nel caso in cui tale Società Collegata soddisfi le ipotesi di cui sopra, sarà operante esclusivamente per il periodo in cui la contraente controllava, direttamente o indirettamente attraverso una o più Società Controllate, almeno il 20% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti della Società, fatti salvi tutti gli altri termini e tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza.</li> </ol>
<b>Contraente</b>	La persona giuridica che stipula l’assicurazione.
<b>Controllata</b>	<p>Qualsiasi ente del quale il Contraente, direttamente o indirettamente tramite uno o più altri enti, alla data o prima della decorrenza della presente polizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) abbia il controllo della composizione dell’organo di gestione; oppure</li> <li>(ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure</li> <li>(iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto;</li> </ol>
<b>Data di continuità</b>	La data antecedente alla quale le controversie pendenti o circostanze note sono escluse dalla Polizza.
<b>Ente Esterno</b>	<p>Qualsiasi ente che:</p> <p>non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all’interno degli Stati Uniti d’America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione; non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni;</p>

	<p>non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare.</p> <p><u>Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti appositamente elencati come Appendice allegata alla presente polizza.</u></p>
<b>Evento Critico nei Rapporti con l'Autorità di Vigilanza</b>	<p>Qualora l'assicurato sia soggetto a vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo assicurativo da un'autorità di vigilanza (quali ad es.: Consob o Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione degli Assicurati;</li> <li>- la pubblica notizia di quanto sopra;</li> <li>- il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il Periodo assicurativo di una formale richiesta da parte di un'autorità di vigilanza che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale autorità di vigilanza</li> </ul>
<b>Franchigia</b>	<p>L'importo prestabilito di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.</p>
<b>Indagine</b>	<p>Qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività di una Società, di una Persona Assicurata nella sua qualità di Persona Assicurata di una Società:</p> <p>(i) promosso da una autorità, dal momento in cui una Persona Assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad un'audizione presso tale Autorità;</li> <li>b. è identificata per iscritto dall'Autorità come il soggetto passivo di tale indagine o esame.</li> </ul> <p>(ii) dal momento in cui una Persona Assicurata riceve la notifica di un subpoena.</p> <p>Un'Indagine si considera avviata nel momento in cui una Persona Assicurata viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.</p>



<b>Legale Interno</b>	Qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella Società, o abbia ricoperto al tempo della commissione di un Atto Illecito, il ruolo di legale interno.
<b>Nuove Controllate</b>	<p>Qualsiasi Controllata che il Contraente acquisisca successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, sia direttamente che indirettamente per mezzo di una o più Controllate, a condizione che tale nuova Controllata al momento in cui diviene tale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare;</li> <li>- non abbia un totale attivo superiore al 30% del totale dell'attivo riportato nel bilancio consolidato della Contraente.</li> </ul> <p>Salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore, rimangono espressamente in ogni caso escluse dalla presente definizione le persone giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituite o domiciliate negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti e/o Canada o che abbiano titoli negoziati nei predetti paesi;</li> <li>• che abbiano un patrimonio netto negativo;</li> <li>• che alla data di inizio del Periodo assicurativo risultino in liquidazione o oggetto di procedure concorsuali, salvo il caso di liquidazione volontaria;</li> <li>• che operino come "venture capital" companies.</li> </ul> <p>Resta inteso che la copertura si intenderà valida per ogni Richiesta di risarcimento relativa ad Atti illeciti commessi successivamente alla data in cui il bilancio della Società Controllata è stato incluso nel bilancio consolidato della Contraente o alla data in cui la società diviene Controllata della Contraente ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.</p> <p>Alle condizioni di cui sopra, la definizione di Controllata ai fini delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza si intende comprensiva delle Nuove Controllate.</p>
<b>Operazione</b>	<p>Uno qualunque tra i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il Contraente si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure</li> <li>(ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una Controllata), individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente,</li> </ul>

	<p>acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del Contraente o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del Contraente; oppure</p> <p>(iii) il Contraente viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale.</p>
<b>Perdita Pecuniaria</b>	<p>I danni patrimoniali e le spese legali che qualsiasi Assicurato sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, in relazione ad una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente polizza.</p> <p>La definizione di "Perdita pecuniaria" comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla presente polizza.</p> <p>Con esclusivo riferimento agli Assicurati la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le Spese di Indagine.</p> <p>In ogni caso, la definizione di "Perdita pecuniaria" non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la retribuzione o i <i>benefits</i> relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi assicurato;</li> <li>- le multe, le ammende, i danni punitivi, aggravati o esemplari;</li> <li>- le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa;</li> </ul>
<b>Periodo Assicurativo/ Durata dell'assicurazione</b>	Il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto indicati all'art. 7 "Durata del contratto".
<b>Periodo di Osservazione</b>	Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo Assicurativo nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo per un Atto illecito occorso prima della scadenza del Periodo Assicurativo purché il premio addizionale richiesto dall'Assicuratore sia integralmente corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della polizza.
<b>Persona Assicurata</b>	<p>Qualsiasi persona fisica che è stata, è o durante il Periodo Assicurativo diverrà:</p> <p>(i) Amministratore o un Dirigente, come descritto nella suddetta definizione di "Amministratore, Sindaco e Dirigente",</p>

	<p>(ii) Legale interno: qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella società o abbia ricoperto al tempo della commissione di un atto illecito il ruolo di legale interno,</p> <p>(iii) un dipendente della Società:</p> <p>(a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella Società;</p> <p>(b) con riguardo ad una Richiesta di risarcimento che adduca un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro; oppure</p> <p>(c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un Amministratore di una Società in relazione ad una Richiesta di risarcimento nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un Atto illecito; oppure</p> <p>(d) nel caso in cui sia stato designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; oppure</p> <p>(e) nel caso in cui sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni; oppure</p> <p>(f) nel caso sia stato designato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d. lgs 163/2006</p> <p>(g) nel caso sia stato designato quale responsabile dell'attività di contrasto e prevenzione del riciclaggio di cui all'art. 41 D. Lgs. 231/2007.</p> <p>(h) nel caso sia stato designato quale membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.</p> <p>(i) nel caso sia stato designato quale Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 39 del GDPR</p> <p>(iv) un Amministratore di Ente esterno;</p> <p>(v) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una Persona assicurata per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona assicurata;</p> <p>(vi) gli eredi, il tutore o il curatore di una Persona assicurata deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona assicurata.</p> <p>La definizione di Persona assicurata comprende altresì qualsiasi persona fisica nominata quale Amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una Società</p>
--	---

<b>Persona assicurata cessata dalla carica</b>	Qualsiasi Persona Assicurata che - per qualsiasi ragione diversa da un'Operazione - cessa, rinuncia volontariamente o per pensionamento al proprio incarico in tale Società durante il Periodo assicurativo e successivamente non assume alcun altro incarico quale Amministratore, Dirigente o dipendente in alcuna Società come definita nel presente capitolato
<b>Polizza:</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore prima o durante il Periodo assicurativo, e l'intero ammontare annuale di ogni premio aggiuntivo dovuto, fatta eccezione per il premio relativo al Periodo di Osservazione per la Denuncia del Sinistro
<b>Richiesta di risarcimento</b>	<p>(i) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o risarcimento arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato per uno specifico Atto illecito.</p> <p>(ii) Qualsiasi procedimento penale o indagine promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata.</p> <p>La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari nonché le richieste di risarcimento presentate nei confronti di una Persona assicurata da parte della Società oppure da parte di un'azionista della Società - sia per conto proprio, sia per conto della Società - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.</p>
<b>Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari</b>	<p>Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi e per le Indagini di una Società, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una Società, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:</p> <p>(a) da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una Società o alla relativa attività di sollecitazione; oppure</p> <p>(b) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società in relazione a questioni attinenti a detta titolarità;</p> <p>(c) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società per conto di tale Società.</p>

	La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende le Richieste di risarcimento fondate sulla responsabilità da prospetto informativo né le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore di una Società basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants e opzioni.
<b>Richiesta di risarcimento USA</b>	Qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.
<b>Società'</b>	il Contraente e qualsiasi Controllata e collegata
<b>Spese Di Difesa</b>	<p>Le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previa comunicazione all'Assicuratore, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla Richiesta di risarcimento.</p> <p>La definizione di Spese di difesa comprende altresì le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'Assicuratore, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una Richiesta di risarcimento in garanzia.</p>
<b>Spese per la partecipazione all'indagine</b>	Spese, diritti ed onorari (fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società), sostenuti con il previo consenso scritto dell'Assicuratore da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Indagine.
<b>Spese per mitigare il danno alla reputazione</b>	Le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla Persona Assicurata, in caso di Richiesta di Risarcimento in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale Richiesta di Risarcimento su di essa
<b>Terzi</b>	E' considerato Terzo qualunque Socio od Azionista della Contraente, salvo il caso in cui lo stesso abbia deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o circostanze che sono all'origine della Richiesta di Risarcimento. E' altresì considerato Terzo qualunque Assicurato che fosse oggetto di un'azione di responsabilità.

## Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione

### Art. 1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

### Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

### **Art. 3 – Variazione del rischio**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

### **Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

### **Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio**

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

### **Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:



- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
- c) L'assicurazione conserva la propria validità anche durante l'eventuale periodo di attesa dell'esito della verifica della regolarità contributiva (DURC) necessaria e preventiva all'effettuazione di ogni pagamento. Nel caso di rilevata irregolarità del DURC si procederà ad inoltrare proposta di intervento sostitutivo agli enti previdenziali e l'eventuale pagamento effettuato nei loro confronti sarà considerato come effettuato nei confronti della stessa Compagnia Assicuratrice

## **Art. 7 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2026 con frazionamento annuale.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30.06.2026.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all'Assicuratore una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'Assicuratore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.





***(opzione base) –vale 0 punti***

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni dalla relativa scadenza annuale.

***<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:***

***(opzione migliorativa A) –vale 10 punti***

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 270 giorni dalla relativa scadenza annuale.

***<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:***

***(opzione migliorativa B) –vale 15 punti***

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 360 giorni dalla relativa scadenza annuale.

**Art. 8 - Recesso in caso di sinistro – *(opzione base) –vale 0 punti***

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

***<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:***

**Art. 8 - Recesso in caso di sinistro *(opzione migliorativa) –vale 10 punti***

Non applicabile al presente contratto

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 10 - Foro competente**

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente è il Foro ove ha sede la Contraente

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**Art. 12 - Coassicurazione e delega**



Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente/Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

#### **Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

**A)** In caso di sinistro coperto da una o più polizze, le condizioni previste nella presente polizza, opereranno solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.

Pertanto, in caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale – per qualsiasi motivo – di preesistenti coperture, le condizioni previste nella presente polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

**B)** Nel caso in cui una richiesta di risarcimento possa trovare copertura anche su precedenti polizze, la Compagnia, fermo l'obbligo delle persone assicurate, di effettuare denuncia a tutti gli assicuratori e fermo il diritto della compagnia alla rivalsa nei confronti dell'altro assicuratore nella misura prevista dalla legge, assumerà in carico il sinistro come se l'altra copertura non esistesse.

#### **Garanzia per l'Amministratore Esterno**

Con riferimento agli Atti illeciti commessi in seno ad un Ente esterno, la presente polizza opererà in favore delle Persone assicurate soltanto ove l'Ente esterno non sia in grado di tenere indenni tali Persone assicurate.

#### **Art. 14 – Legittimazione**

Il Contraente agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli Assicurati - essendone all'uopo debitamente autorizzato - nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

#### **Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

Con periodicità trimestrale, l'Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, entro 60 giorni dal termine del trimestre e dell'annualità, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi di polizza, sia in via aggregata che disaggregata.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);



- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

L'Assicuratore si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

#### **Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Eccezione fatta per la cessazione anticipata del contratto, che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata (consegnata anche a mano) o altro mezzo (PEC, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata all'Assicuratore oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

Analoga procedura adotta l'Assicuratore nei confronti del Contraente.

#### **Art. 17 - Reclami**

Eventuali reclami nei confronti dell'Assicuratore possono comunque essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: .....

#### **Art. 18 – Legge applicabile**

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

#### **Art. 19 – Clausola intermediari**

Si conviene tra le Parti che qualora la Contraente affidi, durante il periodo di efficacia del presente contratto, l'incarico di gestione ed esecuzione dello stesso ad un Broker, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker sarà remunerata direttamente da CONSIP S.p.A., sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra la stessa e il Broker.

La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

#### **Art. 22 – Tracciabilità Flussi Finanziari**

Le parti:

- L'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Contraente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- .
- Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Contraente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente.

#### **Art. 21 – Trattamento dei dati**

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 22 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause**

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o la sua controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

#### **Art. 23 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

#### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Consip ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del



contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, la Consip ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

La Consip ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Consip può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Consip consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Consip verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Consip in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Consip la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società e al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Consip, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.



La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Consip. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Art. 26 – Subappalto**

*< se il subappalto è dichiarato, inserire:*

Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.

La Società si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

Resta inteso che la Società si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; la Società dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip procederà a richiedere alla Società l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.

L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.



Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Consip, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Società è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip dei danni che dovessero derivare alla Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, la Società e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

La Società è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Società trasmette alla Consip prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

La Società è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Consip entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.





In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la Società si obbliga a comunicare alla Consip, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui la Società intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Tutta la documentazione inerente la richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.

La Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è dichiarato, inserire:*

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. *>*

#### **Art. 27 – Incompatibilità**

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.



## Sezione 2 – Norme che regolano l'assicurazione D&O

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione D&O, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:

1. la Persona assicurata da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito compiuto dalle Persone assicurate individualmente o collegialmente durante il Periodo assicurativo o successivamente alla Data di Retroattività fatta eccezione per quella parte della Perdita in relazione alla quale sia applicabile la garanzia di cui al punto seguente.
2. la Società da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito compiuto dalle Persone assicurate individualmente o collegialmente durante il Periodo assicurativo o successivamente alla Data di Retroattività.
3. l'Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.
4. Sono incluse le somme dovute a titolo di "solidarietà" tra i soggetti assicurati.

### **Art. 2 - Estensioni**

#### **1) Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza**

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito pari a quello indicato all'art. 3 "Massimali", l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle spese legali che questa dovrà sostenere, previa comunicazione all'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il Periodo assicurativo il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- (a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;
- (b) l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (c) la restrizione della libertà personale della Persona assicurata;
- (d) l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.



Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo assicurativo al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

## **2) Spese per mitigare il danno alla reputazione**

Con un sottolimito pari a quello indicato all'art. 3 "Massimali" e previa verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle Spese per mitigare il danno alla reputazione.

## **3) Spese di emergenza**

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle Spese di difesa riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, l'Assicuratore dovrà approvare retroattivamente tali Spese di difesa, fino ad un ammontare pari a quanto indicato all'art. 3 "Massimali", quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile

## **4) Spese legali di consulenza-diritto federale USA**

Il termine Spese di difesa comprende altresì gli onorari, i diritti e le spese legali sostenuti dalla Persona assicurata residente al di fuori degli Stati Uniti d'America per la consulenza legale resa da un avvocato della propria giurisdizione al fine di interpretare ed applicare il parere legale ricevuto da un avvocato americano in risposta ad una Richiesta di risarcimento.

## **5) Gestione della crisi con l'Autorità di vigilanza**

In aggiunta alle Spese per la partecipazione all'Indagine, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del sottolimito indicato al successivo art. 3 "Massimali" che costituisce parte del Massimale, dei Costi di gestione della crisi con l'autorità di vigilanza.

## **6) Richieste di risarcimento inerente a Rapporti di lavoro (a titolo esemplificativo e non limitativo)**

La garanzia si intende estesa al pagamento delle perdite pecuniarie degli Assicurati che derivino da una qualsivoglia richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di durata per gli atti illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza

### **Art. 3 – Massimali – (opzione base) –vale 0 punti**

La garanzia è prestata per i seguenti massimali:

- Euro 5.000.000 aggregato per periodo assicurativo annuo
- Euro 1.250.000 per costi di difesa (25% del Massimale)

e con i seguenti sottolimiti

- Costi di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza Euro 150.000,00
- Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose Euro 1.000.000,00

- Spese cautelari o d'urgenza Euro 300.000,00
- Spese per mitigare il danno alla reputazione Euro 300.000,00
- Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa) Euro 300.000,00
- Costi difesa per inquinamento Euro 300.000,00

1. Il massimale aggregato rappresenta l'importo complessivo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente polizza e di tutte le garanzie ed estensioni, indipendentemente dal numero di Sinistri presentati o dai Danni subiti da una Persona Assicurata, nel corso del Periodo Assicurativo annuo.

2. Il massimale si ridurrà o si esaurirà via via che saranno effettuati i pagamenti sotto la voce Costi di difesa o per qualsiasi altro tipo di Danno.

3. I Costi di difesa che l'Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione del danneggiato, sono posti a carico dell'Assicuratore fino alla concorrenza di un quarto del massimale. Tale importo è da intendersi in eccesso al massimale (Art. 1917 C.C.).

4. Non sussiste un massimale separato o aggiuntivo per il Periodo di Osservazione.

5. Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo assicurativo o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale.

**<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:**

**Art. 3 – Massimali – (opzione migliorativa) –vale 10 punti** La garanzia è prestata per i seguenti massimali:

- Euro 5.000.000 aggregato per periodo assicurativo annuo
- Euro 1.250.000 per costi di difesa (25% del Massimale)

e con i seguenti sottolimiti

- Costi di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza Euro 300.000,00
- Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose Euro 1.000.000,00
- Spese cautelari o d'urgenza Euro 500.000,00
- Spese per mitigare il danno alla reputazione Euro 500.000,00
- Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa) Euro 500.000,00
- Costi difesa per inquinamento Euro 500.000,00



1. Il massimale aggregato rappresenta l'importo complessivo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente polizza e di tutte le garanzie ed estensioni, indipendentemente dal numero di Sinistri presentati o dai Danni subiti da una Persona Assicurata, nel corso del Periodo Assicurativo annuo.
2. Il massimale si ridurrà o si esaurirà via via che saranno effettuati i pagamenti sotto la voce Costi di difesa o per qualsiasi altro tipo di Danno.
3. I Costi di difesa che l'Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione del danneggiato, sono posti a carico dell'Assicuratore fino alla concorrenza di un quarto del massimale. Tale importo è da intendersi in eccesso al massimale (Art. 1917 C.C.).
4. Non sussiste un massimale separato o aggiuntivo per il Periodo di Osservazione.
5. Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo assicurativo o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale.

#### **Art. 4- Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun pagamento in forza di alcuna Garanzia o Estensione per qualsiasi Perdita pecuniaria che sia derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi:

##### **1. Condotte Dolose**

- (i) Guadagno, profitto o vantaggio al quale un Assicurato non abbia diritto ai sensi di legge; oppure
- (ii) condotta dolosa penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate in esito a qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, a seguito di sentenza passata in giudicato o a seguito di confessione scritta da parte dell'Assicurato ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

In ogni caso, l'Assicuratore si impegna ad anticipare le Spese di Difesa, le Spese per la Partecipazione all'Indagine Rappresentanza, le Spese per Mitigare il Danno alla Reputazione, le Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza e le Spese di Emergenza con diritto a richiederne la restituzione in caso di accertamento della responsabilità con sentenza passata in giudicato.

##### **2. Danno alla persone/danno a cose**

- (i) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona;  
nonché
- (ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro.

### **3. Conoscenza pregressa e scoperta**

(i) Richiesta di risarcimento o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di un'altra polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo;

(ii) controversia pendente e antecedente alla Data di continuità, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dai medesimi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente ed antecedente alla Data di continuità. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

### **4. Inquinamento**

Reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di Agenti inquinanti o qualsiasi ordine o richiesta di analisi per monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, depurare o neutralizzare Agenti inquinanti.

La presente Esclusione non opera in relazione:

(i) alle Spese di difesa sostenute per qualsiasi Persona assicurata;

(ii) alle Richieste di risarcimento presentate nei confronti di una Persona assicurata da parte della Società oppure da parte di un azionista della Società - sia per conto proprio, sia per conto della Società - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.

### **5. Richiesta di Risarcimento USA presentata da un Assicurato**

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

- della Società
- di un Ente esterno nel quale tale Assicurato svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno
- di una Persona assicurata di tale Società o Ente esterno.

La presente Esclusione non opera in relazione a:

(i) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata e promossa:

- dagli azionisti per conto della Società o dell'Ente esterno a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna Società, né di alcun Ente esterno;
- da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- da un'altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia diretta conseguenza di un'altra Richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente polizza;



- da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex dipendente di una Società o di un Ente esterno;  
o
- da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una Società o di un Ente esterno, sia per conto proprio, sia per conto di tale Società o Ente esterno;

(ii) le Spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona assicurata.

## **6. Vantaggi personali**

Originate, connesse o conseguenti alla circostanza che le Persone Assicurate abbiano intenzionalmente ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali le stesse non avevano legalmente diritto.

In ogni caso, l'Assicuratore si impegna ad anticipare le Spese di Difesa, le Spese per la Partecipazione all'Indagine Rappresentanza, le Spese per Mitigare il Danno alla Reputazione, le Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza e le Spese di Emergenza con diritto a richiederne la restituzione in caso di accertamento della responsabilità con sentenza passata in giudicato.

## **7. Titoli**

Se originate, connesse o conseguenti, direttamente od indirettamente, alla registrazione o vendita di ogni titolo, privato o pubblico emesso dalla Società quando della registrazione o vendita di titoli non sia stato dato avviso dal Contraente all'Assicuratore o non sia stato consegnato il relativo "prospetto informativo" per l'adeguata valutazione del rischio con eccezione di tutte le emissioni relative a titoli di risparmio postale. L'Assicuratore può tuttavia convenire di cancellare la suddetta esclusione dopo aver acquisito tutte le informazioni ritenute da loro necessarie al fine di valutare l'aggravamento di rischio. Una clausola aggiuntiva dovrà esser prevista al fine di regolare tale esposizione ed anche un premio addizionale potrà essere richiesto.

## **8. Responsabilità amministrativa e/ amministrativa contabile**

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da Richiesta di risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali, per la parte relativa ad una responsabilità amministrativa e/o amministrativo - contabile

## **9. Multe ed ammende**

Se direttamente originate, connesse o conseguenti, a multe, ammende o sanzioni, omesso o ritardato versamento di imposte, tasse, contributi sociali o contributi a schemi pensionistici, danni punitivi o esemplari o multipli.

### **Art. 5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)**

La presente assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo Assicurativo, anche se tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima della data di stipula della presente Polizza e non siano già noti all'Assicurato (periodo di garanzia retroattiva).

### **Art. 6 – Periodo di osservazione**

1. In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra che offra analoga copertura della responsabilità civile degli Amministratori, il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione per la denuncia di sinistro automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del Periodo di osservazione per la denuncia di sinistro di cui sotto.
2. Nel caso in cui l'Assicuratore o la Contraente risolvessero o non rinnovassero la presente polizza, gli Assicurati avranno diritto ad una estensione della copertura di 60 mesi immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo, ma limitatamente agli Atti illeciti avvenuti prima della data di scadenza del Periodo assicurativo. Tale periodo sarà definito come "Periodo di osservazione".
3. L'applicazione di tale periodo esteso di notifica è soggetta alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'intero ammontare del premio per questa polizza. Il Contraente decade dal diritto di chiedere l'estensione del periodo per la notifica, se l'Assicuratore entro i 30 giorni successivi la data di scadenza del Periodo assicurativo non riceve una richiesta scritta ed entro 60 giorni l'intero pagamento del premio come previsto in seguito:

***(opzione base) –vale 0 punti***

- 12 mesi con un premio del 75% del premio;
- 24 mesi con un premio del 120% del premio;
- 36 mesi con un premio del 150% del premio;
- 48 mesi con un premio del 180% del premio;
- 60 mesi con un premio del 200% del premio;

***<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta: (opzione migliorativa) –vale 15 punti***

- 12 mesi con un premio del 50% del premio;
- 24 mesi con un premio del 100% del premio;
- 36 mesi con un premio del 125% del premio;
- 48 mesi con un premio del 150% del premio;
- 60 mesi con un premio del 175% del premio;

Il Contraente non avrà diritto ad alcun periodo di osservazione qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, a causa del mancato pagamento del premio.

4. Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il Periodo di Osservazione.
5. In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra che offra analoga copertura della responsabilità civile degli Amministratori è accordato un periodo di osservazione estensione per la denuncia del sinistro di 60 mesi (5 anni) senza premio addizionale successivo alla data di mancato rinnovo della polizza per gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti che abbiano **cessato** dalle loro funzioni per motivi di pensionamento o cessazione dell'incarico prima della data di mancato rinnovo della presente polizza.



6. Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.

#### **Art. 7 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel Mondo intero esclusi USA e Canada.

#### **Art. 8 – Variazione del rischio durante il periodo assicurativo**

Se durante il Periodo di assicurazione ha luogo un'Operazione, le Garanzie e le Estensioni di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente agli Atti illeciti occorsi prima della data di effetto dell'Operazione.

Se durante il Periodo di assicurazione una Società, a seguito di una o più offerte di strumenti finanziari, aumenta la propria capitalizzazione sul mercato statunitense, l'Assicuratore non sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento in forza delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza con riguardo ad Atti illeciti di tale Società e delle relative Persone assicurate occorsi successivamente al superamento di detta percentuale e comunque connessi agli strumenti finanziari offerti. Subordinatamente alla ricezione ed accettazione di tutte le informazioni necessarie atte a valutare tale variazione del rischio, entro 90 giorni dalla data di annuncio di tale offerta di strumenti finanziari, l'Assicuratore potrà decidere di coprire tale variazione del rischio con premio addizionale.

#### **Art. 9 – Surrogazione e cooperazione**

Nel momento in cui l'Assicuratore effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato nei diritti dell'Assicurato nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile fino alla concorrenza dell'importo pagato.

Il diritto di rivalsa nei confronti delle Persone assicurate è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

L'Assicurato dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all'Assicuratore, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa - ivi compresa la firma di documenti che consentano all'Assicuratore di agire in nome dell'Assicurato - ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.



<b>Sezione 3 – Norme che regolano la Gestione dei sinistri</b>
--

**Art. 1 – Comunicazione e notifica di sinistro**

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile durante il Periodo assicurativo ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del Periodo assicurativo o del Periodo di osservazione.

**Art. 2 – Circostanze che possono dare origine ad una richiesta di risarcimento**

Nel caso in cui, durante il Periodo assicurativo, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) una stima della Perdita pecuniaria potenziale.

**Art. 3 – Richieste di risarcimento collegate**

Qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del Periodo assicurativo (o del Periodo di osservazione) che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito lamentato in una Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo assicurativo (o il Periodo di osservazione) comunicate all'Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima richiesta di risarcimento o è stata data comunicazione scritta all'Assicuratore della circostanza (ai sensi del precedente Articolo 2)

**Art. 4 – Conduzione della difesa**

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa.

L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore. Analogo diritto avrà l'Assicurato, a spese dell'Assicuratore.



Se la Società presenta una Richiesta di risarcimento nei confronti di una Persona assicurata, l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona assicurata, né con la Società, in relazione a tale Richiesta di risarcimento.

Con riguardo a qualsiasi Richiesta di risarcimento diversa da una Richiesta di risarcimento USA presentata nei confronti di una Persona assicurata da o per conto:

- della Società;
- di un Ente esterno nel quale tale Persona Assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno;

l'Assicuratore ha il diritto di difendere la Persona assicurata. La Persona assicurata potrà comunque scegliere il nominativo del difensore previa comunicazione all'Assicuratore.

#### **Art. 5 – Pagamento delle spese di difesa**

L'Assicuratore si obbliga a pagare, previa verifica di congruità, le Spese di difesa dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

Il Contraente si obbliga a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma che questi abbia pagato in forza della presente polizza e che poi dovesse invece risultare non dovuta.

L'Assicuratore inoltre anticiperà le Spese di difesa in garanzia rese necessarie a seguito della Richiesta di risarcimento prima della definizione del giudizio.

#### **Art. 6 – Consenso dell'Assicuratore**

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

#### **Art. 7 – Ripartizione del danno**

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale o i sottolimiti), le Spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra Assicurati ed Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

***(opzione base) –vale 0 punti***

**Art. 7 – Estensione Corte dei Conti:** Clausola non prestata

***<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:***

**Art. 7 – Estensione Corte dei Conti *(opzione migliorativa)* –vale 20 punti**



L'Assicuratore rimborserà le spese legali sostenute dall'Assicurato relativamente a giudizi di responsabilità amministrativa – amministrativo-contabile promossi nei confronti di un Assicurato purchè il giudizio si concluda:

- con archiviazione in seguito a notifica di un atto d'invito a dedurre e/o eventuale differente atto prodromico;
- con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

Data

*Sottoscrizione digitale*

<b>Dichiarazione</b>
----------------------

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Sezione 1 - Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Sezione 1 - Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

Sezione 1 - Art. 4 - - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Sezione 1 - Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Sezione 1 - Art. 7 - Durata del contratto

Sezione 1 - Art. 9 - Foro competente

Sezione 1 - Art. 12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 1 – Art. 24 - Garanzia definitiva

Sezione 1 – Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Sezione 1 – Art. 26 – Subappalto

Sezione 1 – Art. 27 - Incompatibilità

Sezione 2 - Art. 4- Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sezione 2 - Art. 5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)

Sezione 2 - Art. 6 – Periodo di osservazione

Sezione 2 - Art. 8 – Variazione del rischio durante il periodo assicurativo



Sezione 3 - Art. 1 – Comunicazione e notifica di sinistro

Data

*Sottoscrizione digitale*

# FRONTESPIZIO

(Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione)

Polizza numero .....

<b>Contraente/Società:</b>	Consip Spa Via Isonzo n. 19e 00198 ROMA 05359681003
<b>C.F. P. IVA</b>	

<b>Durata del contratto:</b>	Anni tre dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2026
<b>Frazionamento:</b>	Annuale

<b>Rischio assicurato:</b>	(D&O) Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti
----------------------------	---

## MASSIMALE:

Euro 5.000.000,00 aggregato per periodo assicurativo annuo  
Euro 1.250.000,00 per costi di difesa (25% del massimale) in eccesso

E con i seguenti sottolimiti

Costi di gestione della crisi con l'Autorità di vigilanza

*come da offerta tecnica*

Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose

Euro 1.000.000,00

Spese cautelari o d'urgenza

*come da offerta tecnica*

Spese per mitigare il danno alla reputazione

*come da offerta tecnica*

Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa)

*come da offerta tecnica*

Costi difesa per inquinamento

*come da offerta tecnica*

<b>Retroattività:</b>	illimitata
-----------------------	------------

<b>Data di continuità:</b>	28.02.2010
----------------------------	------------

<b>Franchigia:</b>	nessuna
--------------------	---------

Premio	
Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€